V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. C. 2700 Governo (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione)* 152

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari. C. 2789 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 155

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo. C. 2830, approvata dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) *(Esame e rinvio)* 156

Disposizioni per la valorizzazione della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità umana nei luoghi di lavoro. C. 2554 (Parere alla XI Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 158

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti. Atto n. 438 (Rilievi alla I Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* 158

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Atto n. 435 (Rilievi alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 160

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 160

5-05836 Torto: Iniziative volte a contrastare gli effetti dell'aumento dell'inflazione e dei costi dell'energia e a ridurre il carico fiscale 160

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 162

5-05837 Faraone: Elementi in ordine all'entità delle risorse aggiuntive destinate al settore della difesa e alle modalità di finanziamento dei relativi programmi di investimento nell'ambito della prossima legge di bilancio 161

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 164

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.50.

Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
C. 2700 Governo.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 agosto 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 29 luglio, osserva che l'integrazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, ai sensi della quale la razionalizzazione e la semplificazione delle attività amministrative che gravano sul personale sanitario dovrà essere assicurata anche attraverso l'accesso ai dati sanitari da parte di tutti i professionisti sanitari che intervengono nel percorso di cura e assistenza dei pazienti, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, in quanto la previsione dell'accessibilità dei dati assume carattere procedurale e non comporta adempimenti non realizzabili con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Sottolinea altresì la necessità che, al fine di escludere incertezze in ordine al perimetro applicativo del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, sia espressamente specificato che esso si applica ai soli operatori sanitari in formazione, allo scopo di escludere in modo univoco che si prefiguri un allineamento della loro formazione specialistica a quella dei medici.

Evidenzia, inoltre, che le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera *g-ter)*, che, nell'ambito della delega in materia di professioni sanitarie, prevedono il riordino delle specializzazioni della professione di psicologo, potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la citata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, in quanto la revisione della disciplina delle specializzazioni potrà realizzarsi mediante l'armonizzazione, la razionalizzazione e l'aggiornamento dei percorsi formativi già esistenti, senza determinare fabbisogni finanziari aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Assicura, poi, che le previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera *c-bis)*, che, nell'ambito della delega in materia di professioni sanitarie, prevedono la promozione dell'attivazione di corsi regionali di formazione in materia di digitalizzazione della sanità pubblica, finalizzati anche all'acquisizione di competenze relative all'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nel settore sanitario, potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la richiamata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, in quanto i soggetti accreditati, pubblici e privati, potranno provvedere all'adeguamento dei propri piani formativi attribuendo risalto alle tematiche della sanità digitale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Fa, quindi, presente che le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, lettera *d-ter)*, che, nell'ambito della delega in materia di professioni sanitarie, prevedono l'individuazione di criteri per la costruzione di un sistema integrato di collaborazione interdisciplinare tra gli specialisti in medicina dello sport, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i fisioterapisti, ai fini del riconoscimento e della promozione dell'esercizio fisico strutturato quale strumento per il benessere fisico e mentale

della persona, mediante la predisposizione di specifici protocolli adottati sulla base delle linee guida definite dalla Federazione medico sportiva italiana e convalidati dall'Istituto superiore di sanità, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica, in conformità con la menzionata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, in quanto sono volte a individuare la cornice normativa per la stipula di protocolli, che potranno essere attuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Chiarisce, altresì, che le disposizioni dell'articolo 7-*bis*, che, in presenza di determinati requisiti, consentono ai sanitari radiati dall'Albo per fatti non dolosi di chiedere la reiscrizione nel medesimo Albo, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto di per sé non dispiegano effetti sull'eventuale cessazione di rapporti di lavoro.

Precisa, infine, che le novelle di cui all'articolo 8, comma 1, in materia di accertamento della colpa, o del grado di essa, nell'operato dell'esercente l'attività sanitaria, non sono suscettibili di determinare un incremento del contenzioso a fini risarcitori nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche, in quanto già a legislazione vigente le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private rispondono in via autonoma, a titolo di responsabilità contrattuale, delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si avvalgono nell'adempimento della propria obbligazione.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2700, recante delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'integrazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, ai sensi della quale la razionalizzazione e la semplificazione delle attività amministrative che gravano sul personale sanitario dovrà essere assicurata anche attraverso l'accesso ai dati sanitari da parte di tutti i professionisti sanitari che intervengono nel percorso di cura e assistenza dei pazienti, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, in quanto la previsione dell'accessibilità dei dati assume carattere procedurale e non comporta adempimenti non realizzabili con le risorse disponibili a legislazione vigente;

al fine di escludere incertezze in ordine al perimetro applicativo del principio e criterio direttivo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, occorre specificare che esso si applica ai soli operatori sanitari in formazione, allo scopo di escludere in modo univoco che si prefiguri un allineamento della loro formazione specialistica a quella dei medici;

le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera *g-ter)*, che, nell'ambito della delega in materia di professioni sanitarie, prevedono il riordino delle specializzazioni della professione di psicologo, potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la citata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, in quanto la revisione della disciplina delle specializzazioni potrà realizzarsi mediante l'armonizzazione, la razionalizzazione e l'aggiornamento dei percorsi formativi già esistenti, senza determinare fabbisogni finanziari aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente;

le previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera *c-bis)*, che, nell'ambito della delega in materia di professioni sanitarie,

prevedono la promozione dell'attivazione di corsi regionali di formazione in materia di digitalizzazione della sanità pubblica, finalizzati anche all'acquisizione di competenze relative all'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale nel settore sanitario, potranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità con la richiamata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, in quanto i soggetti accreditati, pubblici e privati, potranno provvedere all'adeguamento dei propri piani formativi attribuendo risalto alle tematiche della sanità digitale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, lettera *d-ter)*, che, nell'ambito della delega in materia di professioni sanitarie, prevedono l'individuazione di criteri per la costruzione di un sistema integrato di collaborazione interdisciplinare tra gli specialisti in medicina dello sport, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i fisioterapisti, ai fini del riconoscimento e della promozione dell'esercizio fisico strutturato quale strumento per il benessere fisico e mentale della persona, mediante la predisposizione di specifici protocolli adottati sulla base delle linee guida definite dalla Federazione medico sportiva italiana e convalidati dall'Istituto superiore di sanità, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica, in conformità con la menzionata clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9, in quanto sono volte a individuare la cornice normativa per la stipula di protocolli, che potranno essere attuati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni dell'articolo 7-*bis*, che, in presenza di determinati requisiti, consentono ai sanitari radiati dall'Albo per fatti non dolosi di chiedere la reiscrizione nel medesimo Albo, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto di per sé non dispiegano effetti sull'eventuale cessazione di rapporti di lavoro;

le novelle di cui all'articolo 8, comma 1, in materia di accertamento della colpa, o del grado di essa, nell'operato dell'esercente l'attività sanitaria, non sono suscettibili di determinare un incremento del contenzioso a fini risarcitori nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche, in quanto già a legislazione vigente le strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private rispondono in via autonoma, a titolo di responsabilità contrattuale, delle condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si avvalgono nell'adempimento della propria obbligazione;

rilevata l'opportunità di modificare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 9 al fine di assicurarne una più puntuale formulazione, in termini maggiormente rispondenti alla prassi più comunemente seguita,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 3, comma 1, lettera g), *dopo le parole:* numero degli operatori *aggiungere le seguenti:* in formazione

e con la seguente condizione:

All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), nel segnalare di non voler discutere nel merito i contenuti del provvedimento in esame, ivi inclusa la previsione di un sostanziale reintegro dei cosiddetti medici *no vax*, che ritiene assolutamente censurabile, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Bilancio, reputa del tutto irrealistica l'affermazione di ordine generale resa dalla sottosegretaria Albano in relazione alla possibilità di dare attuazione ai principi e ai criteri direttivi della delega in materia di professioni sanitarie contenuti nell'articolo 3 in condizioni di neutralità finanziaria.

Osserva, infatti, che, con particolare riferimento alle previsioni del comma 1, lettera *d)*, del predetto articolo 3, tale affermazione presupporrebbe che l'intero comparto della sanità pubblica italiana fosse in effetti già dotato di sistemi informatici idonei ad assicurare il raggiungimento delle finalità perseguite dalla delega stessa, laddove anche solo una prima valutazione dello stato in cui versano le strutture sanitarie pubbliche della regione Lombardia, che pure in tale ambito hanno compiuto indubbi progressi e di cui ha avuto modo di avere, per ragioni professionali pregresse, una diretta esperienza, dimostra fondamentalmente la perdurante inadeguatezza dei predetti sistemi informatici.

Per quanto concerne invece il principio e criterio direttivo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c-bis)*, concernente la promozione dell'attivazione di corsi regionali di formazione in materia di digitalizzazione della sanità pubblica, rispetto al quale la sottosegretaria Albano ha assicurato la possibilità di darvi attuazione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, si limita a sottolineare come nel corso della presente legislatura, a fronte di proposte emendative presentate dai gruppi di minoranza aventi analoga portata, il Governo abbia sempre manifestato, nella fase di esame in sede consultiva presso questa Commissione, un orientamento di segno contrario, paventando il rischio che si determinassero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ciò testimonia evidentemente, a suo dire, che l'Esecutivo applica un diverso metro di valutazione a seconda che l'iniziativa legislativa provenga dalla maggioranza o dall'opposizione.

Alla luce di tali considerazioni, annuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari.
C. 2789 Governo e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che la Commissione Bilancio aveva avviato l'esame del provvedimento, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente, lo scorso 1° ottobre, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Affari sociali, e che in quell'occasione erano stati richiesti alcuni chiarimenti al Governo, che si era riservato di fornirli all'esito dell'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento.

Rammenta, altresì, che la Commissione Affari sociali, nella medesima giornata del 1° ottobre, ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, senza apportare ulteriori modifiche al testo.

Conferma, pertanto, le richieste di chiarimento già formulate nella seduta del 1° ottobre scorso, precisando che le stesse devono tuttavia intendersi riferite alla nuova numerazione degli articoli e dei commi assunta nel testo all'esame dell'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice, essendo tuttora in corso di ultimazione gli approfondimenti istruttori sui profili di carattere finanziario del provvedimento.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo. C. 2830, approvata dal Senato, e abb.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che la proposta di legge, approvata dal Senato della Repubblica, reca disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo.

Nel segnalare che il testo all'esame dell'Assemblea non è stato modificato, ricorda che né il testo originario del provvedimento né quello trasmesso dall'altro ramo del Parlamento sono corredati di relazione tecnica.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili di carattere finanziario.

Per quanto riguarda l'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme in esame introducono la Strategia nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, prevedendo che la stessa sia adottata su base triennale, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 5 – ossia delle risorse disponibili a legislazione vigente – e secondo le linee di azione di cui all'articolo 3, dal Consiglio dei ministri su proposta elaborata dal Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, secondo quanto previsto al comma 1.

Sottolinea, altresì, che il comma 2 del medesimo articolo 2 definisce le finalità che la predetta Strategia deve perseguire. Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto, su cui ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che le disposizioni in esame si limitino a disciplinare un'attività già svolta sulla base della normativa vigente e che, pertanto, la stessa possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria recata dal successivo articolo 5.

In relazione all'articolo 3, rileva che le norme in esame individuano le linee d'azione su cui deve essere sviluppata la Strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo.

In particolare, tali linee di azione prevedono: al comma 1, lettera *a)*, di utilizzare la banca dati delle Forze di polizia, di cui all'articolo 8 della legge n. 121 del 1981, anche per il monitoraggio dei dati sugli episodi di antisemitismo; al comma 1, lettera *b)*, di prevedere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, apposite misure per contrastare la diffusione del linguaggio d'odio antisemita sulla rete *internet*, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; al comma 1, lettera *c)*, di facilitare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, la promozione di azioni formative rivolte a docenti e attività didattiche rivolte agli studenti, anche in occasione del Giorno della Memoria.

Fa, altresì, presente che le istituzioni scolastiche, in esito al monitoraggio svolto dai tavoli permanenti sul bullismo e sul cyberbullismo, in relazione agli episodi di antisemitismo, comunicano al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo e al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo le azioni attuate per contrastare i fenomeni di antisemitismo.

Segnala, inoltre, che le citate linee d'azione su cui deve essere sviluppata la Strategia nazionale per la lotta all'antisemitismo prevedono: al comma 1, lettera *d)*, di favorire la realizzazione da parte delle università di attività che promuovano il con-

fronto e il rispetto reciproco e che si adoperino per prevenire ogni forma di preclusione o intolleranza adottando, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e regolamentare e nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, misure volte alla prevenzione, al monitoraggio e al contrasto degli atti di antisemitismo e potendo individuare al loro interno un soggetto preposto alla verifica e al monitoraggio delle azioni per contrastare i fenomeni di antisemitismo; al comma 1, lettera *e)*, di promuovere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, specifiche iniziative di formazione e aggiornamento rivolte alle Forze armate, alle Forze dell'ordine e al personale della carriera prefettizia e della magistratura sul fenomeno dell'antisemitismo; al comma 1, lettera *f)*, di promuovere, sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, campagne di informazione finalizzate alla conoscenza del fenomeno dell'antisemitismo; al comma 1, lettera *g)*, di promuovere, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle attività associative e sportive, momenti di formazione e conoscenza sul fenomeno dell'antisemitismo.

Tanto premesso, con riferimento alla promozione di campagne di informazione da promuovere sui canali del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, rammentando che la RAI è inclusa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato – atteso che le norme non specificano che le stesse avvengano secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio – e considerato, altresì, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica, ritiene necessario che il Governo fornisca gli elementi utili volti a verificare che quanto previsto possa essere effettuato con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità a quanto previsto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, valutando altresì l'opportunità di inserire un'apposita clausola di invarianza specificamente rivolta alle predette attività di promozione, come avvenuto, nel corso dell'esame al Senato, con riferimento alla promozione delle attività formative di cui alle lettere *e)* e *g)*, per effetto di apposite condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio.

Inoltre, ritiene che specifici elementi di informazione andrebbero altresì forniti circa la possibilità per le università di adottare, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, le misure volte a contrastare atti di antisemitismo di cui alla lettera *d)*.

Non formula, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni, preso atto della clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento di cui all'articolo 5 nonché delle specifiche clausole di invarianza previste dalle singole misure.

Per quanto concerne l'articolo 4, rileva che le norme in esame, al comma 1, introducono la figura del Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo, la cui nomina avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sottolinea che a supporto del Coordinatore, viene istituito un Gruppo tecnico di lavoro, presieduto dal Coordinatore stesso. Fa presente che la partecipazione alle attività del Gruppo tecnico di lavoro, non dà diritto a compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, fatto salvo il rimborso per le spese di missione a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo quanto previsto al comma 2.

Evidenzia che, al comma 4, viene previsto, inoltre, che l'eventuale compenso del Coordinatore nazionale sia determinato nei limiti previsti per il contingente di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 303 del 1999 e sia a valere sulle risorse allo scopo previste nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Sottolinea che è infine prevista, al comma 5, l'attribuzione al Coordinatore di un contingente di personale di supporto tecnico e amministrativo, cui si provvede nei limiti

delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, ritiene opportuno acquisire conferma della possibilità, per il Coordinatore di cui al comma 1, di avvalersi del contingente di personale di cui al comma 5 nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Non formula, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni, nel presupposto, di cui ritiene opportuno acquisire conferma al Governo, che le stesse si limitino a disciplinare un'attività già svolta sulla base della normativa vigente e che, pertanto, essa possa essere attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conformemente sia alla clausola di invarianza finanziaria recata dal citato articolo 5 sia a quanto previsto espressamente dalle norme in esame circa il divieto di corrispondere compensi comunque denominati per i partecipanti al Gruppo tecnico di lavoro e i limiti entro cui può essere concesso un compenso al Coordinatore nazionale.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la valorizzazione della libertà, dell'uguaglianza e della fraternità umana nei luoghi di lavoro.

C. 2554.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO informa che il Governo non ha ancora completato l'istruttoria sui profili di carattere finanziario del provvedimento. Si riserva, pertanto, di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti.

Atto n. 438.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 1° ottobre 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella seduta dello scorso 1° ottobre, fa presente che, sulla base delle informazioni acquisite dal Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri, la piattaforma unica per la notifica degli incidenti rilevanti di cui all'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto potrà essere realizzata a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto, in considerazione della dimensione e dalla natura degli interventi previsti per la realizzazione della piattaforma stessa, potranno essere utilizzate infrastrutture e

tecnologie già in uso per altre applicazioni, senza che dall'estensione del loro perimetro funzionale derivino oneri non fronteggiabili con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Assicura, inoltre, che l'estensione della platea dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, possono avere accesso alla piattaforma unica per la notifica degli incidenti rilevanti non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto essa comporta esclusivamente l'autorizzazione all'accesso alla piattaforma tramite strumenti già in dotazione alle amministrazioni interessate.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di soglie per l'identificazione dei soggetti critici e in materia di notifica degli incidenti (Atto n. 438);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

sulla base delle informazioni acquisite dal Dipartimento per i servizi strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri, la piattaforma unica per la notifica degli incidenti rilevanti di cui all'articolo 4, comma 2, dello schema di decreto potrà essere realizzata a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto, in considerazione della dimensione e dalla natura degli interventi previsti per la realizzazione della piattaforma stessa, potranno essere utilizzate infrastrutture e tecnologie già in uso per altre applicazioni, senza che dall'estensione del loro perimetro funzionale derivino oneri non fronteggiabili con le risorse disponibili a legislazione vigente;

l'estensione della platea dei soggetti che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, possono avere accesso alla piattaforma unica per la notifica degli incidenti rilevanti non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto essa comporta esclusivamente l'autorizzazione all'accesso alla piattaforma tramite strumenti già in dotazione alle amministrazioni interessate;

rilevata l'opportunità di modificare la rubrica dell'articolo 6, al fine di allinearla ai contenuti del medesimo articolo, conformemente a quanto indicato nel proprio parere dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 6, sostituire la rubrica con la seguente: "Clausola di invarianza finanziaria" ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la deliberazione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva la deliberazione proposta dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
Atto n. 435.
(Rilievi alla VIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2026.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente,* ricorda che lo schema di decreto in esame è stato assegnato alla Commissione ancorché non fosse corredato del previsto parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nel ricordare che la Conferenza non si è ancora pronunciata al riguardo, fa presente che la Commissione non potrà pertanto procedere all'espressione della deliberazione di propria competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 7 ottobre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 7 ottobre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05836 Torto: Iniziative volte a contrastare gli effetti dell'aumento dell'inflazione e dei costi dell'energia e a ridurre il carico fiscale.

Daniela TORTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1).*

Daniela TORTO (M5S), replicando, osserva preliminarmente che dalla risposta della sottosegretaria Albano, di cui si dichiara insoddisfatta, emerge la totale incapacità del Governo in carica rispetto alla gestione e alla risoluzione delle pesanti conseguenze sulla vita delle famiglie derivanti dall'aumento dell'inflazione e dei costi dell'energia.

Nel rilevare che il Governo, rifuggendo dalle proprie responsabilità, preferisce attribuire le cause della grave situazione attuale a non meglio precisati e imponderabili fattori esogeni, si domanda se, a fronte dell'asserita impossibilità per l'Esecutivo di incidere sulle dinamiche economiche, abbia ancora senso che le forze politiche di maggioranza si candidino alle prossime elezioni politiche, fermo restando che saranno i cittadini italiani, nelle urne, a incaricarsi di sancirne il fallimento.

Ritiene, altresì, priva di fondamento l'asserzione del Governo che sostiene di aver agito tempestivamente attraverso il ripetuto taglio delle accise, dal momento che tale misura, valida peraltro solo per periodi limitati e per taluni soggetti, si è rivelata ampiamente inefficace.

Reputa, inoltre, offensiva nei confronti della dignità stessa delle Camere l'affermazione secondo cui anche il dato relativo alla pressione fiscale, certificato dall'ISTAT in misura pari al 42,9 per cento nel 2025, debba essere correttamente interpretato.

Osserva che un simile atteggiamento denota la profonda ipocrisia dell'attuale Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, se solo si pone mente al fatto che all'inizio della presente legislatura un esponente di punta del gruppo Fratelli d'Italia, il deputato Foti, ha presentato una

proposta di legge costituzionale volta a stabilire che la pressione fiscale non debba superare il 40 per cento del prodotto interno lordo.

Considera altrettanto offensiva la tesi sostenuta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e riportata nella risposta predisposta per la sottosegretaria Albano, secondo cui l'aumento della pressione fiscale sarebbe in buona sostanza addebitabile a una crescita dell'occupazione e alla correlata espansione della base imponibile, con la conseguenza, assolutamente paradossale, per cui, al fine di perseguire l'obiettivo di una riduzione della pressione fiscale, si renderebbe necessario auspicare una contrazione del tasso di occupazione.

5-05837 Faraone: Elementi in ordine all'entità delle risorse aggiuntive destinate al settore della difesa e alle modalità di finanziamento dei relativi programmi di investimento nell'ambito della prossima legge di bilancio.

Davide FARAONE (IV-CR) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Davide FARAONE (IV-CR), replicando, osserva che la risposta resa dalla sottosegretaria Albano, di cui si dichiara insoddisfatto, dimostra la notevole ambiguità del Governo rispetto alle questioni oggetto della propria interrogazione, dal momento che di fatto non è stata fornita alcuna indicazione precisa in merito all'entità e all'utilizzo delle risorse finalizzate all'attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede NATO in materia di rafforzamento della capacità di difesa.

Segnala al riguardo che, a dispetto delle rassicurazioni di segno contrario pubblicamente rese dal Ministro Crosetto, gli obiettivi di incremento delle risorse destinate al settore della difesa sono stati progressivamente ridimensionati, passando da un iniziale aumento della spesa nell'ordine dello 0,15 per cento del PIL previsto per l'anno 2026, poi disatteso, all'impegno sottoscritto in ambito NATO di destinare il 5 per cento del PIL alla difesa, per arrivare quindi ai 36 miliardi di euro di maggiore spesa annunciati dal Ministro Giorgetti, successivamente divenuti dapprima 29 miliardi di euro e poi ulteriormente ridotti.

Osserva, altresì, che anche il prospettato ricorso alle risorse del programma SAFE implica l'applicazione di tassi di interesse molto simili a quelli previsti per l'eventuale attivazione della linea di credito del Meccanismo europeo di stabilità (MES) per il finanziamento della spesa sanitaria durante la pandemia da COVID-19, cui tuttavia, per ragioni essenzialmente ideologiche, il nostro Paese ha deciso di non aderire.

In conclusione, ritiene che le scelte compiute dal Governo in merito alle spese da destinare al settore della difesa denotano una grande incoerenza di fondo, posto che, da un lato, l'Esecutivo proclama di fronte agli altri Stati *partner* il pieno rispetto degli impegni assunti a livello internazionale, e, dall'altro, nell'ambito del dibattito di politica interna lascia invece intendere, per meri fini propagandistici, che quegli stessi impegni potranno essere tranquillamente disattesi.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-05836 Torto: Iniziative volte a contrastare gli effetti dell'aumento dell'inflazione e dei costi dell'energia e a ridurre il carico fiscale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto riguarda le premesse, richiamo l'attenzione sulla circostanza che l'accelerazione dell'inflazione registrata a settembre deriva in larga misura da fattori esogeni, riconducibili all'andamento dei mercati energetici internazionali.

Si tratta di una dinamica che interessa gran parte delle economie europee e che il Governo continua a monitorare con la massima attenzione.

Al contempo, le evidenze disponibili non segnalano l'emergere di pressioni inflazionistiche a causa di fattori di origine interna.

D'altro lato, i dati più recenti evidenziano un mercato del lavoro particolarmente dinamico, con livelli *record* di occupazione e una crescita significativa del numero degli occupati a tempo indeterminato. L'aumento dell'occupazione e delle retribuzioni complessive ha contribuito a sostenere il reddito disponibile delle famiglie, attenuando gli effetti della fase inflazionistica.

In tale contesto il Governo ha agito tempestivamente, adottando soluzioni pragmatiche per mitigare gli effetti degli *shock* esterni su famiglie e imprese, quali, ad esempio, il taglio delle accise disposto sempre per periodi limitati e poi progressivamente esteso subordinatamente alla persistenza dello *shock*.

Tali misure hanno avuto un effetto nella direzione sperata, cioè di limitare la trasmissione dell'aumento dei prezzi degli energetici all'inflazione generale; purtuttavia è ben comprensibile che le risorse fiscali non siano da sole in grado di risolvere alla radice il problema, né è pensabile che possano farlo.

Con riferimento alla pressione fiscale, il dato del 42,9 per cento del PIL deve essere correttamente interpretato.

Essa è calcolata sulla base delle entrate effettivamente riscosse e non sulla base di un livello teorico di imposizione desumibile dalle aliquote vigenti. Inoltre, come evidenziato anche nelle analisi più recenti, la pressione fiscale è un indicatore macroeconomico costruito come rapporto tra entrate tributarie e contributive e PIL: la sua variazione dipende non soltanto da modifiche normative delle imposte, ma anche dalla crescita della massa salariale, dalla composizione dei redditi e dalla dinamica degli utili delle imprese.

L'incremento registrato nel 2025 non è, pertanto riconducibile a un aumento generalizzato delle aliquote fiscali, ma riflette in misura significativa l'espansione della base imponibile derivante dall'aumento delle retribuzioni, nonché l'andamento positivo di diverse componenti reddituali che hanno determinato una crescita del gettito superiore a quella del prodotto.

Inoltre, le regole della contabilità pubblica impongono di contabilizzare alcune agevolazioni fiscali come misure di spesa. Queste misure aumentano il reddito disponibile delle famiglie e delle imprese ma non si traducono in una diminuzione della pressione fiscale.

Al contrario, il Governo ha ridotto le aliquote (e quindi la pressione fiscale) e ha adottato altre misure mirate sulle fasce più deboli della popolazione.

Inoltre, occorre evidenziare che negli ultimi anni sono aumentate in modo costante e significativo le entrate erariali e non erariali derivanti dalle attività di promozione della *compliance* e di controllo.

L'andamento della pressione fiscale riflette, quindi, anche l'impatto significativo derivante dalla crescita di queste entrate.

A queste si aggiungono le risorse redistribuite attraverso una serie di misure

selettive, che per il 2026 ammontano a circa 2,8 miliardi di euro.

Passando al quesito posto dall'onorevole interrogante, il Governo è consapevole del fatto che è opportuno che le misure presentino un grado crescente di selettività, così da garantirne l'efficacia e limitare allo stesso tempo l'impatto sulle finanze pubbliche.

In questo senso, il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale – annunciato nel DPFP – per misure connesse alla sicurezza energetica rappresenterebbe un'opportunità per accompagnare il progressivo superamento degli interventi di natura emergenziale a favore di azioni più strutturali e durature, da una parte, e a vantaggio delle fasce più vulnerabili, dall'altra.

In conclusione, voglio ricordare che, come noto, l'estensione della clausola di salvaguardia – in principio concepita solo per le spese di difesa – alle misure per la sicurezza energetica è stata proposta dalla Commissione europea sulla base della iniziativa presa dall'Italia.

ALLEGATO 2

5-05837 Faraone: Elementi in ordine all'entità delle risorse aggiuntive destinate al settore della difesa e alle modalità di finanziamento dei relativi programmi di investimento nell'ambito della prossima legge di bilancio.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto riguarda il settore della difesa il Governo ha individuato i programmi di spesa da finanziare con le risorse del programma SAFE e gli stessi si sostanziano in programmi già approvati e tuttora in corso di esecuzione. Detto in altre parole lo strumento SAFE consente un diverso meccanismo di raccolta della provvista fondi necessaria a finanziare programmi di spesa già in corso di svolgimento e, come tali, già inclusi nel quadro di finanza pubblica.

Diverso il caso dei programmi di spesa aggiuntivi i quali sono strettamente connessi alla richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia nazionale disegnata all'interno del nuovo quadro di *governance* economica europea.

In ogni caso, ferme le competenze nel merito del Ministero della difesa, l'intento è quello di privilegiare, per quanto possibile, una componente di investimento ad elevato contenuto tecnologico e industriale, favorendo quelle commesse che siano in grado di innescare l'attivazione del sistema produttivo nazionale, con l'obiettivo parallelo di fornire sostegno allo sviluppo delle filiere industriali strategiche, alla capacità innovativa del Paese e alla competitività dell'industria italiana nei comparti ad alta intensità tecnologica.

Inoltre, concentrarsi su misure finalizzate ad aumentare, in via generale, la sicurezza del Paese e valorizzare la componente cosiddetta *dual use* permetterebbe di ottenere ricadute economiche di ampio spettro, oltre che vantaggi non limitati al settore della difesa.

Le implicazioni sui saldi di finanza pubblica sono, peraltro, già rappresentate in modo trasparente nel Documento programmatico di finanza pubblica.

L'eventuale utilizzo della clausola di salvaguardia nazionale, rispetto a cui sono in corso ulteriori interlocuzioni con la Commissione europea per individuare l'ambito oggettivo dei possibili interventi, verrà attuato nel quadro delle regole europee recentemente riformate e non comporterà violazione alcuna del percorso di spesa concordato con le istituzioni europee.

Non si deve dimenticare, peraltro, che le risorse aggiuntive potranno essere destinate a investimenti e interventi capaci di rafforzare la sicurezza e l'autonomia strategica, generando nel tempo benefici attesi in termini di produttività, competitività e minore vulnerabilità rispetto a fattori esterni e contribuendo così a rafforzare la sostenibilità della finanza pubblica, anche attraverso la maggiore crescita economica indotta.